

**REGOLAMENTO ELETTORALE**  
**del**  
**FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI**  
**DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA - SAI**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione dei Delegati come previsto dall'art. 15 dello Statuto.
2. Le elezioni dell'Assemblea dei Delegati avverranno su liste distinte contrassegnate da un titolo di lista composto da un massimo di cinque parole.
3. Ogni lista dovrà contenere un minimo di quindici candidati aventi diritto al voto e un massimo di candidati pari al numero dei Delegati eleggibili. Ogni Socio non può candidarsi in più di una lista; ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno venticinque soci, ogni Socio non può firmare più di una lista ed i Soci candidati non possono firmare per la presentazione di alcuna lista.
4. L'attribuzione dei Delegati eletti avverrà con metodo proporzionale puro fra le singole liste.
5. Il Socio potrà esprimere il proprio voto indicando la lista, o un nominativo nella lista stessa, oppure entrambi.
6. È consentita una sola preferenza.
7. In caso di voto a più candidati della lista votata varrà solo il voto di lista e non sarà attribuita alcuna preferenza.
8. Il voto ad un candidato non presente nella lista elettorale votata sarà considerato nullo.
9. Non è ammesso il voto per delega.
10. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei Delegati dei Soci all'Assemblea verrà costituita, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, un'apposita Commissione Elettorale composta da 10 componenti non appartenenti al Consiglio stesso o all'Assemblea dei Delegati o al Collegio dei Revisori, la quale avrà il compito di gestire le operazioni riguardanti le fasi dell'elezione, provvedendo al compimento di tutte le operazioni necessarie.
11. A tutti i Soci verrà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta nomina della Commissione.
12. Le elezioni dovranno svolgersi entro tre mesi dall'insediamento della Commissione Elettorale.
13. La data delle elezioni sarà comunicata ai Soci con un anticipo di almeno sessanta giorni.

14. Le votazioni si svolgeranno mediante utilizzo di idonea piattaforma digitale, conformemente alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati, che garantisca la segretezza del voto, con le modalità stabilite dalla Commissione Elettorale. I Soci per i quali non siano disponibili i recapiti necessari per la votazione mediante piattaforma digitale, esprimeranno il voto per corrispondenza.
15. Nel caso in cui la piattaforma di cui al punto 14 non sia disponibile o utilizzabile, presso le sedi di Firenze, Genova, Milano, Torino e Roma delle Società del Gruppo Unipol verranno predisposte apposite sezioni elettorali, presso ciascuna delle quali presenzieranno due componenti della Commissione.
16. Nel caso di espressione di parte dei voti per corrispondenza sarà istituita una specifica sezione elettorale secondo modalità che saranno indicate dalla Commissione Elettorale.
17. Ogni lista potrà nominare rappresentanti di lista che assisteranno alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e nella fase di scrutinio. I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati alla Commissione Elettorale; ogni lista non può nominare più di due rappresentanti per sezione elettorale.
18. Le elezioni saranno valide qualunque sia la partecipazione dei votanti.
19. In caso di ugual numero di preferenze fra candidati che concorrano all'elezione dell'ultimo Delegato eleggibile della lista stessa, prevarrà quello con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo.
20. Le liste elettorali, già sottoscritte da venticinque soci, dovranno essere comunicate alla Commissione Elettorale quaranta giorni prima della data delle elezioni.
21. La Commissione Elettorale porterà a conoscenza dei Soci le liste elettorali con i nominativi dei candidati almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.
22. La Commissione Elettorale predisporrà ed invierà la scheda elettorale avendo cura di estrarre a sorte la posizione delle singole liste nella scheda elettorale stessa.
23. In caso di impedimento permanente per qualunque causa del candidato eletto in base alle liste di cui al presente articolo, subentrano i sostituti indicati nelle citate liste secondo l'ordine progressivo.
24. La Commissione Elettorale, al termine dello scrutinio dei voti, darà informazione al Consiglio di Amministrazione trasmettendo apposito verbale. Adempiuto quest'incarico la Commissione Elettorale s'intende sciolta.